COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI LEGALI E PATRIMONIO

N° 121 del 26 luglio 2012 N. raccolta 1098
del Registro di Settore

OGGETTO: Ricorso elettorale avanti il TAR Piemonte promosso da Paulo do Amaral Machado Neto per l'annullamento del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale e dei verbali delle operazioni delle sezioni — Affidamento incarico professionale

Il Dirigente del Settore Affari Legali e Patrimonio

— Premesso quanto segue:

Con atto notificato in data 27 giugno 2012 il signor Paulo do Amaral Machado Neto ha proposto ricorso avanti il TAR Piemonte per l'annullamento del verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale con il quale «...*è stata proclamata l'elezione del Sindaco di Cuneo nella persona del sig. Federico Borgna e dei Consiglieri (32) del Comune di Cuneo*...», dei verbali delle operazioni delle sezioni (54 seggi e 6 seggi speciali), nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali, o comunque connessi con quelli impugnati.

In estrema sintesi, il ricorrente eccepisce la scelta della data per l'adunanza della Commissione Elettorale Comunale effettuata in modo da «...*non favorire la partecipazione esterna e/o la conoscenza e/o la trasparenza*...», l'affissione di propaganda elettorale «...*in spazi appariscenti e di forte frequentazione, all'interno del raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali n. 07, 09, 45 e 46*...», nonché lo svolgimento delle operazioni di scrutinio delle schede di voto ritenuto non conforme alle «...*modalità puntualmente descritte dall'art. 68 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570*...».

Da un primo sommario esame dei motivi di lagnanza del ricorrente emerge una sostanziale correttezza della procedura amministrativa *de qua*, per cui risulta opportuna la costituzione, nell'instaurato giudizio amministrativo, del Comune di Cuneo al fine di sostenere le ragioni di legittimità dei provvedimenti.

Alla luce delle predette considerazioni la Giunta comunale — con deliberazione n. 198 del 2 luglio 2012 — ha autorizzare il Sindaco a resistere al predetto ricorso e a costituire il Comune nel giudizio avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

In considerazione dell'assenza di idonee professionalità interne abilitate al patrocinio innanzi al tribunale amministrativo adito, occorre individuare un professionista al quale affidare la difesa legale dell'ente.

Per la natura della materia del contendere, la tipologia delle argomentazioni che sottendono il ricorso proposto dai ricorrenti e la classificazione degli atti che costituiscono il presupposto per il provvedimento impugnato, si ritiene opportuno individuare gli avvocati

Barosio prof. Vittorio e Chiapale Cinzia Anna dello Studio Barosio, con sede in Torino — corso Galileo Ferraris n. 120.

— Ravvisata l'opportunità di affidare la difesa legale dell'ente nel ricorso proposto avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ai predetti professionisti, che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico per un compenso di € 2.000,00 oltre all'Iva e al contributo C.P.A. nella misura di legge, fermo restando la rideterminazione dello stesso in conformità alle tariffe vigenti e in relazione allo sviluppo della controversia;

— dato atto che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura *de qua* e non costituisce consulenza generica né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e che la spesa per onorari ed esposti risulta di modesta entità;

— richiamato l'articolo 8 — Parte Speciale IX «Determinazione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione» — del vigente «Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi», che sottrae l'incarico professionale di cui sopra dall'ambito di operatività dell'articolo 7 — comma 6 — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

— visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti» e riconosciuto che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 46 — comma 2 — per l'affidamento diretto [trattativa privata] dell'incarico in questione;

— evidenziato ancora che l'incarico di cui trattasi non è sottoposto ai limiti di cui all'art. 1 — comma 173 — della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

— vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 19 marzo 2012, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2012 con allegati il bilancio pluriennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica 2012/2014;

— vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 17 aprile 2012 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2012;

— visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

— visto l'articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

— constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e dell'articolo 54 dello Statuto comunale,

DETERMINA

1. di affidare agli avvocati Barosio prof. Vittorio e Chiapale Cinzia Anna dello Studio Barosio, con sede in Torino—c.so G. Ferraris n. 120—P.I.01371650019, entrambi muniti di procura speciale, unitamente nonché disgiuntamente, l'incarico di difesa legale dell'ente, previa valutazione circa la legittimità dell'operato dell'amministrazione, nel ricorso proposto avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte dal signor Paulo do Amaral Machado Neto per l'annullamento del verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale con il quale «*...è stata proclamata l'elezione del Sindaco di Cuneo nella persona del sig. Federico Borgna e dei Consiglieri (32) del Comune di Cuneo...*», dei verbali delle operazioni delle sezioni (54 seggi e 6 seggi speciali), nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali, o comunque connessi con

quelli impugnati;

2. di impegnare — a titolo di onorari ed esposti — la spesa, al momento presunta e passibile di rideterminazione in relazione allo sviluppo della controversia, di € 2.516,80 — comprensiva dell'Iva nella misura di legge e del contributo C.P.A. — al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 03, Capitolo di spesa 330000 «Spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del Comune ed a definizioni di controversie» del Peg e Bilancio di previsione 2012, che presenta la necessaria disponibilità [Centro di Costo 01803, Codice SIOPE 1331, C.I. 2012/ 4212];
3. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del Dirigente del Settore Affari legali e Patrimonio, ai sensi degli articoli 32 e 33 del vigente «Regolamento di Contabilità», nei limiti degli importi impegnati;
4. di dare notizia della stipula del contratto in argomento mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet del Comune di Cuneo [www.comune.cuneo.gov.it];
5. di dare atto che responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore Affari legali e Patrimonio;
6. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell'articolo 30 — comma 8 — del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi», all'Assessore agli Affari Legali e al Settore Ragioneria Generale.

COMUNE di CUNEO Sett. Affari Legali e Patrimonio

Il Dirigente
Rinaldi Giorgio

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai sensi dell'articolo 151 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.

Cuneo, lì 26 LUG. 2012

Visto per la copertura finanziaria
Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Tirelli dott. Carlo

CITTÀ di CUNEO SETTORE RAGIONERIA e FINANZE